

Piano del consumatore e fideiussione a favore di società

Tribunale di Milano, 16 maggio 2015. Giudice Francesca Mammone.

Accordo o piano del consumatore - Qualifica di consumatore - Interpretazione rigorosa

La verifica del requisito di cui all'articolo 6 della legge numero 3 del 2012 della qualifica di consumatore del soggetto che chiede di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 8 della citata legge (accordo o piano del consumatore) deve essere effettuata interpretando in senso stretto e rigoroso il rapporto di funzionalità al privato consumo delle obbligazioni contratte, poiché diversamente non potrebbero giustificarsi i benefici procedurali riconosciuti a tale procedura, caratterizzata dalla maggiore semplicità del procedimento rispetto a quello degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e dalla soggezione al solo controllo del tribunale e non alla approvazione dell'accordo dalla maggioranza dei creditori.

Accordo o piano del consumatore - Fideiussione contratta in favore di società - Qualifica di consumatore - Esclusione

L'obbligazione fideiussoria contratta dal socio unico e amministratore unico per assicurare finanziamenti alla società non può dirsi attinente alla sfera personale e familiare del soggetto, il quale non può quindi qualificarsi consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 3/2012.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Nel procedimento di sovraindebitamento iscritto al n.8/2015, il giudice dott.ssa Francesca Mammone, visti il ricorso ed il piano del consumatore depositati il 12 febbraio 2015 da G. M. e letta la relazione del professionista nominato per l'espletamento dei compiti attribuiti all'Organismo di composizione della crisi, osserva:

a mente dell'art.12 bis della leg. n.3/2012, il giudice, "se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt.7, 8 e 9 e, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza..." per l'omologazione del piano.

E' dunque preliminare all'avvio del procedimento ed alla stessa fissazione dell'udienza la verifica giurisdizionale dell'ammissibilità del ricorso e cioè, sotto il profilo soggettivo, della qualità di "consumatore" in capo al ricorrente e della ricorrenza (o non ricorrenza) delle condizioni stabilite dall'art.7 com. 2, nn. 1,2 e 3 della legge citata; sotto il profilo oggettivo, della sussistenza di una situazione di sovraindebitamento.

Oggetto di tale verifica sono anche, ovviamente, la completezza della domanda sotto il profilo formale e la conformità del piano, nel suo specifico contenuto, alle norme imperative dettate dagli artt.7 e 8, che prevedono, tra l'altro, l'integrale pagamento dei crediti iva e la possibilità di non soddisfare integralmente i crediti privilegiati solo a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione a valore di mercato dei beni sui quali esiste la prelazione.

Nella fattispecie in esame, stima il giudice che il ricorrente G. non possa qualificarsi come consumatore.

L'art.6 della legge n.3/2012 definisce tale "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", così riprendendo la definizione di consumatore posta anche dall'art.3 del codice del consumo.

Può dunque ricorrere al piano quale strumento di composizione della crisi solo il debitore persona fisica e solo in quanto l'indebitamento non sia riconducibile ad un'attività imprenditoriale o libero professionale. Nel caso in cui, invece, l'assunzione delle obbligazioni del cui inadempimento si tratta risulti legata all'attività imprenditoriale o professionale del debitore proponente, il ricorso alla procedura del piano del consumatore non è ammissibile, essendosi già chiarito, in giurisprudenza, che "il rapporto di funzionalità al privato consumo vada inteso in senso stretto e rigoroso", giacché, in caso contrario, non "si giustificerebbero i benefici procedurali riconosciuti alla procedura del piano del consumatore" consistenti nella maggiore semplicità del procedimento rispetto a quello degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e nella soggezione solo al controllo del tribunale e non anche all'accordo con la maggioranza dei creditori (cfr. Trib. Bergamo, est. Vitiello, 16 dicembre 2014).

Nel caso in esame, dal ricorso e dai documenti ad esso allegati, oltre che dalla relazione del professionista designato in luogo dell'Organismo di composizione della crisi, emerge che i debiti contratti dal G. traggono origine, in misura prevalente, dallo svolgimento di attività imprenditoriale.

Ciò si dice, innanzitutto, per i debiti iva relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, trattandosi, come evidenziato dal professionista, di obbligazioni che, per loro natura, ineriscono all'esercizio di attività imprenditoriale o professionale.

Ma la stessa conclusione si impone anche per il debito di €63.272,45 (tale è l'importo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla banca il 9 marzo 2015, sebbene risulti che fino al 5/5/2015 essa non era riuscita a notificarlo agli ingiunti) nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Carugate che deriva dalla fideiussione prestata dal G. a favore della società Texservice s.r.l., della quale egli è stato socio unico ed amministratore fino al 22 gennaio 2014 (quando la partecipazione sociale è stata trasferita a certo H.N.).

E' evidente, infatti che non si tratti di obbligazione contratta per soddisfare bisogni afferenti la sfera personale e familiare del ricorrente, bensì per assicurare idonei finanziamenti alla società della quale egli è stato socio unico ed unico amministratore ininterrottamente dalla data della costituzione, risalente al 2009, fino a quindici giorni prima della

cancellazione dal registro delle imprese (avvenuta il 6/2/2015), così facilitandola nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Detta conclusione è coerente, del resto, con il persuasivo insegnamento della Corte di Cassazione e prima ancora della Corte di Giustizia Europea secondo cui "in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore ... attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita" (cfr. in questo senso, Cass. n. 5477/2015; Cass. n. 25212/2011 e Corte di Giustizia, sent. del 17 marzo 1998, causa C 45/96).

Tali debiti –verso l'Erario per iva e verso la banca- rappresentano il 56% circa dei debiti complessivi del G. (cfr. relazione dott. C., pag. 23), il quale non può conseguentemente avvalersi del procedimento prescelto.

A ciò si aggiunga che il piano prevede un significativo contributo da parte di un terzo che dovrebbe mettere a disposizione dei creditori 1.500 euro all'anno per cinque anni e che, tuttavia, non ha sottoscritto la proposta, come invece richiede il secondo comma dell'art.8 leg. n.3 del 2012.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso e del piano.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso ed piano.

Si comunichi.

Milano, 16 maggio 2015